



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PADOVA

CITTA' DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net

Capitolato speciale per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 187 comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm con procedura aperta del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks mediante distributori automatici installati presso gli edifici comunali per la durata di 5 anni, secondo i Criteri Ambientali Minimi (D.M. 09.04.2025).

CIG: BCB6A3720B**CPV: 42933000-5 (Distributori automatici)****ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto della concessione è il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks mediante distributori automatici installati presso le sedi sotto elencate in tabella, con personale ed organizzazione propri del Concessionario.

Il servizio è rivolto al personale degli Uffici comunali ed in alcuni casi all'utenza pubblica (es. presso la Biblioteca).

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire in esclusiva e di sfruttare economicamente il servizio. Il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

<i>Punti Distribuzione Sedi</i>	<i>Possibili utenti</i>	<i>Categorie generali prodotti</i>	<i>Apparecchi</i>
Biblioteca Comunale Via Matteotti, 71	Dipendenti 8 Utenti giornalieri circa 240	Bevande calde Bevande fredde Snacks	3 di cui: 1 Bevande calde 2 Bevande fredde Snacks
Municipio Comunale Piazza Caduti, 1	Dipendenti 42 Amministratori 6	Bevande calde Bevande fredde Snacks	2
Polizia Locale Viale delle Terme, 11/13	Dipendenti 22	Bevande calde Bevande fredde Snacks	2
Villa Bugia Via Appia Monterosso, 35	Dipendenti 12	Bevande calde	1
Villa Bassi Via Appia Monterosso, 52	Dipendenti 10	Bevande fredde Snacks	1
Ex Casa delle Maestre Via Donati, 5	Dipendenti 14	Bevande calde	1
Totale			10

I dati numerici relativi all'utenza sono puramente indicativi. Il Comune di Abano Terme non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di dipendenti indicato. Il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo, né richiedere modifiche contrattuali per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Sarà cura ed onere del Concessionario individuare il modello di distributore da installare in ognuna delle sedi indicate, per meglio soddisfare le esigenze dell'utenza, ferme restando le caratteristiche di cui al presente Capitolato Speciale e in ottemperanza a quanto previsto dai CAM di cui al D.M. del 9 aprile 2025.

Resta salva la valutazione dell'Ente concedente di consentire o meno installazioni aggiuntive proposte, in base agli spazi disponibili e alle caratteristiche degli apparecchi offerti con conseguente versamento da parte del Concessionario del relativo canone.

Il Comune si riserva di richiedere per iscritto l'installazione di ulteriori distributori automatici nei luoghi da esso indicati e il Concessionario si impegna all'installazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, alle stesse condizioni dei distributori già previsti.

Al concessionario è fatto divieto di mutare anche in parte o temporaneamente l'uso degli spazi durante la vigenza della concessione, salvo sia espressamente autorizzato o richiesto dall'Ente.

I distributori automatici dovranno erogare le seguenti bevande e alimenti. I prodotti contrassegnati da * dovranno essere sempre garantiti:

a) BEVANDE CALDE

- caffè espresso *
- caffè lungo *
- caffè macchiato *
- decaffeinato *
- decaffeinato macchiato*
- cappuccino *
- cappuccino con cioccolato *
- cappuccino decaffeinato
- latte *
- cioccolato *
- cioccolato concentrato
- orzo *
- ginseng*
- tè *
- acqua calda*
- solo bicchiere

I distributori dovranno erogare bevande di ottima qualità, con le seguenti caratteristiche:

- *caffè*: chicchi macinati all'istante con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione (arabica/robusta);
- *latte*: grammatura minima gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- *cappuccino*: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione;
- *tè*: almeno gr. 14 di tè in polvere cad. erogazione
- *cioccolato*: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione.

I distributori dovranno consentire la possibilità di scelta del quantitativo di zucchero e la sua esclusione.

(CAM 2.1.4 di cui al D.M. 9 aprile 2025).

Tutti i granulati solubili, incluse le preparazioni per le bevande a base di tè e a base di cacao, devono avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml di prodotto erogato.

Almeno uno dei prodotti a base di cacao, in alternativa ad avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml di prodotto erogato, può essere biologico o proveniente da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziativa quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o equivalenti oppure essere in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione europea che ne garantisca la sostenibilità ambientale, inclusa l'origine non da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n. 2018/2001 (1), riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di una certificazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.

Nei distributori di caffè a doppia campana, una delle due miscele di caffè deve essere biologica o proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti o certificata DTP 114.

(CAM 2.2.2.2 di cui al D.M. 9 aprile 2025).

I distributori adibiti all'erogazione di bevande calde dovranno avere un'adeguata autonomia di bicchierini e palette/cucchiaini realizzati in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della Direttiva Comunitaria UNI EN 13432:2002 (in cartoncino accoppiato in PLA, in polpa di cellulosa, in cartone Mater-Bi o, per quanto riguarda il mescolatore, in legno).

b) BEVANDE ANALCOLICHE FREDDE (ove previste):

- acqua minerale naturale in PET e/o TETRAPACK non inferiore ai cl. 50*
- acqua minerale frizzante in PET e/o TETRAPACK non inferiore ai cl. 50*
- bevanda al gusto di cola in PET e/o lattina da cl. 33*
- aranciata in PET e/o lattina da cl. 33*
- chinotto/limonata/cedrata in PET e/o lattina da cl. 33
- thè al limone, pesca e verde in PET e/o TETRAPACK non inferiore ai cl. 50
- thè al limone, pesca e verde in lattina e/o TETRAPACK non inferiore ai cl. 33*
- succhi di frutta (senza zuccheri aggiunti) in TETRAPACK da ml. 200*
- succhi di frutta (senza zuccheri aggiunti) in PET e/o TETRAPACK da ml. 250

Delle bibite fredde proposte, almeno una deve essere priva di edulcoranti aggiunti, una deve avere contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e almeno una deve essere biologica, quindi per un totale di almeno tre prodotti offerti. Due o più di tali specifiche possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti.

Per quanto riguarda i prodotti biologici, se questi sono a base di frutta tropicale, in alternativa all'essere biologico, il prodotto può provenire da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti – **(CAM 2.2.2.1 di cui al D.M. 9 Aprile 2025).**

c) MERENDINE, BISCOTTI E SNACKS DOLCI E SALATI (ove previsti) *.

Nei distributori dovrà essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti e snacks dolci e salati (cracker, taralli, tramezzini, panini, yogurt, croissant, ecc.).

Nel rispetto dei vigenti CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) l'erogazione di tali prodotti dovrà avvenire come di seguito riportato:

- Per prodotti da forno:

- almeno uno *snack dolce* su tre deve essere biologico; almeno un prodotto deve essere a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire con meno di 5 gr. di zucchero su 100 gr. di prodotto e almeno uno deve essere a ridotto contenuto di grassi, vale a dire con meno di 3 gr. di grassi su 100 gr. di prodotto. Due o più di tali specifiche possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti. – **(CAM 2.2.2.9 di cui al D.M. 9 Aprile 2025, al quale si rinvia anche per le disposizioni circa i grassi consentiti);**
- almeno uno *snack salato* su tre deve essere biologico; almeno un prodotto su tre deve essere a basso (0,12 g di sodio per 100 g) o bassissimo (0,04 g di sodio per 100 g) contenuto di sodio con riferimento ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Almeno un prodotto su tre deve essere a basso contenuto di grassi o senza grassi, con riferimento ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Due o più di tali specifiche possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto – **(CAM 2.2.2.8 di cui al D.M. 9 Aprile 2025, al quale si rinvia anche per le disposizioni circa i grassi consentiti)**
- eventuali tavolette di cioccolato gr. 50 devono avere una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao deve essere biologico o proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert, il World Fair trade Organization) - **(CAM 2.2.2.9 di cui al D.M. 9 aprile 2025)**
- Per gli snack a base di latticini: almeno un prodotto deve essere biologico oppure a marchio di qualità DOP o «di montagna» in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n. 665/2014 - **(CAM 2.2.2.7 di cui al D.M. 9 aprile 2025).**

Tutti i prodotti erogati (sub lettere a, b, c) dovranno, in ogni caso, appartenere alle marche primarie più diffuse in commercio.

In ciascun distributore di merendine e snacks dovranno essere inseriti almeno 2 prodotti della tipologia snack dolci e 2 della tipologia snack salato senza glutine e 1 tipologia di prodotto dolciario senza lattosio. Le informazioni devono essere segnalate tramite apposita etichetta/marchio distintivo oppure consultabili sul sito internet dell'impresa del distributore automatico con indicazione sulla macchina di QR-code o indirizzo Internet, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza. **(CAM 2.2.2.11 di cui al D.M. 9 aprile 2025).**

In ogni caso il servizio di rifornimento dei distributori dovrà essere garantito regolarmente dal lunedì al venerdì durante tutto l'anno con le modalità di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

ART. 2 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

L'ammontare stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 comma. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, calcolato sulla base del fatturato (quanto pagato dagli utenti per l'acquisto dei prodotti erogati dai distributori automatici) dichiarato dall'operatore economico uscente relativamente agli ultimi tre anni di servizio, è pari ad € 110.286,00, al netto dell'IVA di legge per l'intero periodo di 66 (sessantasei) mesi (5 anni + 6 mesi di eventuale proroga tecnica).

La suddetta stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Comune di Abano Terme e, pertanto, non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari alla Ditta aggiudicataria, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio in concessione. Pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dare luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia del contratto.

Il servizio non comporterà alcun onere per l'Amministrazione. Il Concessionario remunererà la propria attività d'impresa attraverso il prezzo pagato dall'utenza e resteranno a totale suo carico tutti gli oneri per la sicurezza e i rischi imprenditoriali, economici e gestionali.

ART. 3 CANONE – TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per la concessione del servizio di somministrazione di bevande e snacks mediante distributori automatici, il Concessionario deve pagare al Comune un canone annuo, che rimarrà invariato per l'intera durata della concessione, secondo l'offerta presentata in sede di gara, comprensivo della fornitura di energia elettrica ed acqua (fornita presso le sedi in cui è già predisposto l'allacciamento idrico per i distributori), oltre che per il servizio di pulizia e igiene periodica dei distributori installati, di asporto e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività operative.

Il Comune di Abano Terme, su richiesta del Concessionario, si riserva la facoltà di rateizzare il pagamento con le modalità che ritenga più opportune.

Il canone annuo si riferisce alla somma delle unità singole di apparecchiatura installate e non varia in proporzione al tipo o alle dimensioni dei distributori installati.

Il Concessionario dovrà corrispondere al concedente, il canone annuo risultante dall'importo offerto in sede di gara, a rialzo rispetto al canone minimo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) previsto per ciascun distributore, moltiplicato per il numero di distributori installati presso le sedi comunali.

Il canone annuo dovrà essere versato dal Concessionario anticipatamente in due rate di uguale importo: entro il 31 gennaio, per il periodo gennaio/giugno ed entro il 31 luglio, per il periodo luglio/dicembre, di ciascun anno di concessione.

L'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per distributore, rispetto al quale il concedente offre il canone a rialzo, è stato stimato considerando i seguenti aspetti:

- la spesa di energia elettrica per il funzionamento dei distributori, tenuto conto che l'utilizzo degli stessi avviene quasi esclusivamente in orario d'ufficio e il maggiore dispendio di energia riguarda la refrigerazione delle bevande fredde dopo il rifornimento e l'erogazione delle bevande calde;
- la presumibile spesa per l'acqua riferita ai soli distributori di bevande calde;
- ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 gli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso indicati nel DUVRI ammontano ad € 110,00 per l'intera durata della concessione (5 anni + 6 mesi di eventuale proroga tecnica).

Il mancato pagamento del canone trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista comporterà la risoluzione del rapporto concessorio per inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente Capitolato Speciale, e l'immediata decadenza dalla concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario di corrispondere i canoni dovuti, con gli interessi di legge, oltre all'eventuale risarcimento del danno a favore del Comune.

L'importo del canone riferito ad ogni nuovo distributore eventualmente installato sarà calcolato, per la prima annualità, proporzionalmente ai mesi di installazione, stabilendo che, qualora il distributore sia installato prima del giorno 15 del mese, il canone sarà dovuto per l'intero mese, mentre se sarà installato dopo il giorno 15 del mese, il canone sarà dovuto a partire dal mese successivo.

La prima rata di canone per ogni nuovo distributore sarà versata entro 30 giorni dall'installazione, mentre le rate successive alle normali scadenze di luglio e gennaio.

Qualora, alla cessazione del rapporto concessorio, il Concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo procedendo in via amministrativa e valendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

Il contraente è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.

Prima della stipula del contratto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il Concessionario si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni a far data presumibilmente dal 1° gennaio 2027, con scadenza il 31 dicembre 2031.

Le rate del canone saranno corrisposte alle scadenze di gennaio e luglio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato Speciale. La Concessione sarà regolata da apposito contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere una proroga della durata massima di 6 (sei) mesi (sino al 30.06.2032), secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora risultasse strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, previa comunicazione che dovrà essere inviata al Concessionario almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto mediante PEC. In tal caso il Concessionario dovrà garantire le prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara alle medesime condizioni per il limitato periodo necessario.

ART. 5 RISCHI DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023, il Concessionario assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio, sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla contrazione della domanda effettiva e complessiva dei servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta di servizi che sono oggetto dell'affidamento, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Si considera che il Concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al Concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal Concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Non sono previsti da parte del concedente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il rischio operativo assunto dal Concessionario.

ART. 6 PREZZI DI VENDITA E CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI

I prezzi di vendita dei generi alimentari erogati saranno quelli indicati dal Concessionario nell'offerta. I prezzi relativi a nuovi prodotti proposti dal Concessionario e non compresi nell'offerta dovranno essere preventivamente determinati in accordo con il concedente. I prezzi dovranno essere esposti in modo visibile all'utenza in corrispondenza di ciascun prodotto ed essere identici in tutte le apparecchiature installate.

I prezzi di vendita non potranno essere modificati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l'adeguamento alla percentuale di variazione ISTAT dei prezzi dei beni al consumo per famiglie di impiegati e operai, che potrà essere applicato dall'inizio della seconda annualità.

La variazione potrà essere applicata previa formale richiesta da parte del Concessionario, da inviare al RUP, unitamente all'elenco dei prodotti con i nuovi prezzi di vendita proposti e l'indice ISTAT applicato oltre ad una relazione contenente le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti. Seguirà approfondita valutazione da parte dell'Amministrazione concedente e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

In caso di accoglimento i nuovi prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di euro.

Il Concessionario non potrà in alcun modo procedere unilateralmente a variare i prezzi al pubblico senza la preventiva autorizzazione del concedente.

ART. 7 REVISIONE DELLA CONCESSIONE IN FASE DI ESECUZIONE

In considerazione della durata della concessione, è prevista l'opzione per l'Amministrazione concedente di chiedere al Concessionario durante l'esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 189, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii. in relazione a possibili ulteriori variazioni dell'attuale assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l'acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui, allo stato, non è possibile conoscere la precisa entità, ovvero l'installazione di ulteriori distributori automatici in immobili di proprietà comunale, o ad uso almeno parzialmente comunale, diversi da quelli oggetto della presente concessione ma per i quali si verificasse la necessità dell'installazione.

ART. 8 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI E REQUISITI DEL SERVIZIO

Le apparecchiature elencate all'art. 1 e quelle eventualmente aggiunte nel corso della concessione dovranno essere di recente fabbricazione e in ottime condizioni, dotate di idonea omologazione o di altro marchio CE riconosciuto, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore, con particolare riferimento alle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

I distributori frigoriferi e di bevande calde devono rispettare i CAM per quanto riguarda l'efficienza energetica (**CAM 2.1.5 di cui al D.M. 9 aprile 2025**). Ove vengano forniti distributori nuovi di fabbrica, questi devono appartenere alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato o nelle due immediatamente inferiori.

Tale efficienza energetica deve essere valutata secondo il Protocollo industriale EVA-EMP.1b, fino all'entrata in vigore di regolamenti delegati comunitari o altri analoghi standard tecnici disciplinanti metodiche per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine.

(CAM 2.1.5 di cui al D.M. 9 aprile 2025)

Qualora i distributori nuovi di fabbrica forniti abbiano funzione refrigerante gli stessi devono contenere gas refrigerante con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 e, ove reperibili nel mercato, tali gas devono essere gas naturali quali anidride carbonica, ammoniaca e idrocarburi.

(CAM 2.1.5 di cui al D.M. 9 aprile 2025)

I distributori che erogano caffè e bevande calde solubili, ove tecnicamente possibile, devono essere direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano conformità al regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004.

(CAM 2.1.4 di cui al D.M. 9 aprile 2025)

Nelle sedi in cui è prevista l'installazione dei distributori di bevande calde l'Ente provvederà a predisporre, se possibile, l'allacciamento alla rete idrica.

Le caratteristiche dei distributori sopra indicate dovranno essere riportate e descritte nella relazione CAM di cui al D.M. 9 aprile 2025 che l'operatore economico dovrà produrre prima dell'avvio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione.

I distributori di bevande calde, fredde e di snacks devono, pertanto, possedere le seguenti caratteristiche minime:

- essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche;
- essere di nuova fabbricazione o di costruzione non anteriore a 36 mesi dalla data dell'offerta, certificata da idonea documentazione, di ultima generazione al momento dell'installazione;
- essere dotati di idonea omologazione, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE (es. IMQ);
- rispettare le norme CEI EN 60335-2-75 (Part. 2: norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi e non dovranno costituire causa o innesco di incendio;
- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (CFC free) e non infiammabili;
- consentire la conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità e contestualmente disporre il blocco della distribuzione quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti prestabiliti;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti idonee a resistere alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;

Di ogni distributore, al momento dell'installazione, dovrà essere fornita al concedente la seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità CE;
- manuali d'uso e manutenzione;

I distributori dovranno funzionare sia con moneta (da almeno Euro 0,05 / 0,10 / 0,20 / 0,50 / 1,00 / 2,00) e carta moneta, sia con sistema di rilevazione elettronica ricaricabile oppure, se previsto nell'offerta presentata, con pagamento digitale cashless (ad esempio applicazione dedicata, wallet digitale e piattaforma di pagamento elettronico interoperabile ecc.) tramite dispositivi mobili. Nella prima modalità di funzionamento dovranno altresì erogare il resto in moneta, segnalando chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto.

I prezzi dei prodotti, in caso di utilizzo con sistema di rilevazione elettronica e pagamento digitale cashless (se previsto nell'offerta presentata), dovranno essere pari ai prezzi offerti in sede di gara (uso con moneta), ridotti di almeno 5 centesimi di Euro ciascuno.

Sarà cura ed onere del Concessionario distribuire la chiave/tessera elettronica ricaricabile o altro sistema automatico previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna della stessa da parte del fruitore.

Il rifornimento dei distributori dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Capitolato al fine di garantire una perfetta efficienza funzionale e conservativa degli stessi. Il Concessionario dovrà altresì garantire lo svolgimento di interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione ordinaria e straordinaria di tutti i distributori e lo svuotamento, pulizia e ricarica del serbatoio dei distributori per i quali la realizzazione dell'allaccio alla rete idrica non risulti tecnicamente possibile (se presenti). La pulizia, sanificazione e defezione ordinaria e straordinaria dei distributori dovrà effettuarsi con la frequenza prevista all'art. 12 del presente Capitolato.

Il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori ed i relativi costi sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto o malfunzionamento,

deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro le 48 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e avarie il Concessionario deve apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico contenente recapiti telefonici e nominativi degli incaricati che provvedono alla riparazione.

Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 48 ore dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario dovrà sostituire il distributore automatico entro 5 (cinque) giorni a proprio carico e spese con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche e nel rispetto della medesima disciplina.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rimborsare gli utenti in caso di mancata erogazione e mal funzionamento dei distributori.

Il Comune non garantisce un quantitativo minimo di consumi per ogni distributore.

ART. 9 INSTALLAZIONE E RITIRO DEGLI APPARECCHI DISTRIBUTORI

Il trasporto, l'installazione, il collaudo, il ritiro alla conclusione del rapporto contrattuale e qualsiasi spesa accessoria necessaria all'ottimale espletamento del servizio o eventuali spostamenti da un locale all'altro dei distributori (su richiesta del Settore comunale competente) sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario prima di procedere all'installazione potrà eseguire un sopralluogo presso le sedi in cui saranno installate le macchine, in accordo con il RUP.

Il Concessionario dovrà procedere all'installazione dei distributori automatici negli spazi individuati dall'Amministrazione e all'avvio del servizio nei termini indicati dal presente Capitolato (decorrenza del servizio prevista dal 1° gennaio 2027). L'avvio del servizio avverrà mediante sottoscrizione di un verbale di avvio dello stesso con il quale le parti danno atto dell'avvenuta installazione dei distributori automatici, dell'avvenuta verifica con esito positivo del loro funzionamento e definiscono formalmente la data di avvio del servizio.

Qualora, durante l'espletamento del servizio, si rendesse necessario lo spostamento di qualche distributore rispetto alla posizione assegnata, gli eventuali interventi necessari per gli allacciamenti idrici ed elettrici, saranno valutati previo accordo con l'Ufficio Tecnico comunale e, se richiesto, effettuati dal Concessionario a propria cura e spese e a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le eventuali prescrizioni del concedente.

Il Concessionario è vincolato a rimuovere tutte le apparecchiature installate entro il termine di conclusione del rapporto concessorio. In caso di cessazione anticipata del rapporto concessorio, il Concessionario è tenuto a rimuovere tutti gli apparecchi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Ente. Qualora il Concessionario non provveda nei termini appena richiamati, l'Amministrazione procederà ad escutere la cauzione definitiva, imputando tutte le spese di rimozione e custodia e ogni ulteriore danno al Concessionario.

ART. 10 CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI

Le caratteristiche tecniche dei distributori di bevande calde e fredde e di snacks e i prodotti erogati dovranno rispettare tutti i Criteri Ambientali Minimi previsti per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili dalla normativa vigente (di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – D.M. 9 aprile 2025 e ss. mm. ii.). Il Concessionario si impegna a rispettare i suddetti criteri in tutti gli aspetti che riguardano la gestione, l'organizzazione e l'erogazione del servizio oggetto di concessione. Con riferimento all'applicazione dei CAM si rinvia agli artt. 1, 8, 13 e 16 del presente Capitolato Speciale.

L'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà produrre la relazione relativa all'applicazione dei CAM di cui al D.M. 09.04.2025 nella quale sono descritte le scelte adottate, le verifiche di

conformità, allegando la documentazione comprovante il rispetto dei criteri, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Per quanto riguarda i prodotti erogati dai distributori automatici, gli stessi dovranno:

- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali/merceologiche che li caratterizzano e con i quali vengono posti in vendita. Lo stoccaggio e la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati nei distributori dovranno avvenire in conformità delle norme vigenti; il Concessionario dovrà, in particolare modo, possedere autorizzazione sanitaria o certificato, rilasciati dall'autorità sanitaria o da altro soggetto competente, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- riportare sulla confezione le caratteristiche merceologiche: gli ingredienti e gli allergeni, la data di scadenza o il TMC (da consumarsi preferibilmente entro il...), ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia (denominazione merceologica del prodotto, ragione sociale del produttore e dello stabilimento di produzione, ecc.);
- i prodotti classificati come prodotti per celiaci, di natura biologica o del mercato equo-solidale dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come tali, in ottemperanza anche a quanto previsto dai CAM di cui al D.M. 09.04.2025;
- non contenere OGM;
- le bevande, con l'esclusione di quelle calde, dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice.

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni di legge in materia igienico sanitaria e, in particolare, le disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 609/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e nel D. Lgs. 231/2017.

Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore corrispondano ai requisiti e alle caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla contestazione telefonica.

Il Concessionario dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificamente dal D.Lgs. n. 155/1997, che dovrà essere consegnato al Comune di Abano Terme entro la data di inizio del servizio. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

La vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio di eventuali sanzioni di legge.

ART. 11 OBBLIGHI OPERATIVI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario organizza e rende tutte le prestazioni in modo puntuale e diligente nel rispetto della qualità e dei parametri specifici presenti nell'ambito della documentazione di gara e della normativa vigente. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente Capitolato Speciale sono interamente a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dagli altri atti di gara, dalla propria offerta, e dalla normativa vigente.

Il Concessionario provvede al funzionamento del servizio di distribuzione automatica, impegnandosi a:

- installare e collaudare i distributori automatici facendosi carico di qualsiasi spesa accessoria necessaria all'ottimale espletamento del servizio; spostare, su richiesta del concedente, i distributori da un locale all'altro qualora risultasse necessario per sopravvenute esigenze; garantire, in caso di impossibilità di allacciamento alla rete idrica, l'installazione di distributori di bevande calde muniti di serbatoi d'acqua che evitino le contaminazioni esterne e l'aumento della carica batterica dell'acqua;

- garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l'erogazione completa del servizio, nonché ogni altro servizio annesso con diligenza professionale e decoro;
- assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde e alimenti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui all'art. 2 dell'allegato al D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 09 aprile 2025 in quanto compatibili;
- immettere nei distributori automatici prodotti che riportino sulla confezione la data di scadenza, gli ingredienti, la presenza di additivi e coloranti ecc., secondo le vigenti disposizioni (i prodotti per celiaci e per intolleranti al lattosio dovranno essere muniti di apposite targhette);
- provvedere al regolare rifornimento dei distributori automatici, due volte a settimana, tra il lunedì e il venerdì, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti e gli orari di apertura delle sedi, in ottemperanza a quanto previsto dal successivo art. 15;
- osservare, nell'erogazione del servizio, ove applicabili, le disposizioni finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari contenute nella L. n. 166/2016 e s.m.i.;
- acquistare, trasportare e immagazzinare le bevande e i generi alimentari per il servizio di distribuzione automatica, nonché i prodotti necessari alla pulizia e igiene dei macchinari e garantire il controllo dei prodotti utilizzati, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, nonché la corretta conservazione (a magazzino e nei distributori) dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti;
- verificare accuratamente il confezionamento dei prodotti posti in vendita;
- dotare tutti i distributori di una targhetta con i dati relativi alla ditta medesima: il nominativo e la ragione sociale del Concessionario, il suo recapito ed eventuali modalità per contattare via telefono e/o via mail il referente dello stesso per eventuali reclami/segnalazioni;
- dotare tutti i distributori di chiare indicazioni sul prezzo con uso di moneta e con chiave elettronica o, eventualmente, sistema di pagamento elettronico cashless;
- segnalare chiaramente guasti, merce o resto esauriti;
- provvedere, senza oneri per il concedente, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle proprie attività operative in ottemperanza a quanto previsto dal successivo art. 16;
- assicurare la rigorosa pulizia ordinaria e straordinaria interna ed esterna delle apparecchiature, con la frequenza di cui all'art. 13 del presente Capitolato, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- adottare e osservare, nello svolgimento del servizio, tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del servizio previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;
- effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici al fine di mantenerli in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del presente Capitolato Speciale;
- curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del personale operante per lo svolgimento del servizio, adibendovi a tale scopo personale adeguatamente formato, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie e mezzi propri, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che l'Ente evidenzierà;
- provvedere alla distribuzione degli strumenti elettronici di pagamento in conformità a quanto indicato nell'art. 8, nonché al loro ritiro al termine della concessione con restituzione della cauzione e degli eventuali crediti in esse contenuti;
- garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione degli importi indebitamente trattiene secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Capitolato Speciale;
- asportare a fine contratto le apparecchiature e procedere a eventuali ripristini dove le stesse erano collocate.

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo; il Concessionario è pertanto tenuto al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato Speciale, dai documenti richiamati dallo stesso, dall'offerta e dal relativo contratto.

Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni del Regolamento CE n. 852/2004 art. 6, del D. Lgs. n. 29/2017 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 394/2020;

ART. 12 OBBLIGHI GENERALI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà impegnarsi a:

- provvedere al pagamento del canone concessorio offerto, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato Speciale;
- far rispettare ai propri dipendenti il Codice di comportamento del Comune di Abano Terme;
- provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, se dovuti per legge;
- provvedere agli adempimenti amministrativi e autorizzatori eventuali, compresa l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare, necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio, sostenendone gli oneri;
- provvedere al pagamento delle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia.

ART. 13 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISTRIBUTORI

A partire dalla data di installazione dei distributori automatici e per tutta la durata della Concessione, il Concessionario dovrà mantenere i medesimi in perfetto stato di funzionamento, provvedendo a erogare, a propria cura, apposita assistenza tecnica e ponendo in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi e la risoluzione di eventuali malfunzionamenti per tutto il periodo di durata della concessione. Ogni onere e spesa collegato al servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate è a totale carico e sotto l'esclusiva e piena responsabilità del Concessionario. Nel caso di guasti e malfunzionamenti relativi ai distributori automatici, il Concessionario dovrà garantire gli interventi di assistenza e manutenzione che si rendano necessari e comunque richiesti dal concedente, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore. In caso di guasto, il Concessionario deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica, rispondendo entro 12 ore lavorative alla segnalazione. Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di assistenza presso le sedi indicate dall'Ente, al fine di eliminare qualsiasi malfunzionamento e di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del servizio, entro il termine massimo di 48 ore solari afferenti a giorni feriali, decorrenti dalla segnalazione del malfunzionamento da parte del concedente. Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del servizio entro il predetto termine massimo stabilito, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura danneggiata con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche equivalenti o superiori, senza alcun onere aggiuntivo per il concedente, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dal primo intervento effettuato a seguito della segnalazione del malfunzionamento. Si precisa che le opere di manutenzione straordinaria e qualsiasi innovazione o modifica devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal concedente che provvederà a verificarne anche la corretta esecuzione.

Il Concessionario dovrà garantire lo svolgimento di interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione di tutti i distributori con la seguente cadenza: pulizie ordinarie ad ogni ricarica, o comunque con una frequenza di almeno due volte a settimana, e pulizia e sanificazione straordinaria completa con cadenza almeno trimestrale.

Entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, deve essere trasmesso al concedente, il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante.

Il Concessionario si impegna ad annotare e descrivere in un registro le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite. Il concedente potrà richiederne l'esibizione, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria.

Entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza contrattuale il Concessionario trasmette altresì al concedente un Piano per la riduzione dei consumi energetici, che indichi, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare (ad esempio la modalità stand-by tenendo conto delle fasce reali di utilizzo delle macchine, le temperature specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Il gestore deve applicare le misure previste dal piano. **(CAM 2.2.5 D.M. 09 aprile 2026).**

ART. 14 PICCOLA MANUTENZIONE

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il buon uso e la conservazione degli Impianti Tecnologici eventualmente messi a disposizione dal concedente (impianto elettrico e impianto idrico-sanitario, ecc.). È a carico del Concessionario l'onere di segnalare immediatamente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento dei locali o degli impianti, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose, previa approvazione del concedente.

ART. 15 RIFORNIMENTO

Il rifornimento sarà effettuato, di norma, due volte a settimana da personale specializzato, munito di certificato sanitario. La frequenza degli interventi potrà essere modificata, previo accordo con il concedente, in base alle esigenze del servizio. In casi di esaurimento prodotti, il concedente provvederà a segnalare la circostanza a mezzo e-mail o PEC. Il Concessionario dovrà provvedere al rifornimento entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della suddetta e-mail o PEC. Il personale addetto deve garantire, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, le seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta distribuzione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- mantenere la pulizia delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse.

Il Concessionario non può in nessun caso con decisione unilaterale sospendere, rallentare o interrompere il servizio, nemmeno in presenza di controversie con il concedente.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature deve essere completo in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte degli utenti.

Il Concessionario è tenuto a garantire, sotto la propria responsabilità, l'efficienza del servizio con l'organizzazione dei mezzi e del personale in numero adeguato al servizio richiesto (garantendo

comunque il pieno rifornimento dei distributori automatici) e assicurando interventi di fornitura e manutenzione nei tempi sopra indicati.

ART. 16 RIFIUTI E MATERIALE DI RISULTA

Il Concessionario ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

Il Concessionario dovrà adottare modelli di raccolta differenziata introdotti dalla Direttiva Europea 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al comma 802. Il Concessionario deve assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dei distributori automatici in conformità alla normativa vigente, nel mantenimento dell'igiene e salubrità dell'ambiente. Nessun sacchetto contenente rifiuti dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al servizio. Qualunque onere relativo alla gestione e organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (ad esempio: sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del Concessionario, il quale deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (ad esempio: lavandini, canaline di scarico).

Eventuali rifiuti speciali provenienti dal servizio dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del Concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

In merito alla gestione degli imballaggi si rinvia espressamente a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di aggiornamento dei CAM del 09 aprile 2025 (**CAM 2.2.3 D.M. 09 aprile 2025**). Le modalità di applicazione dei CAM relativamente alla gestione degli imballaggi sarà contenuta relazione CAM prodotta dal Concessionario.

ART. 17 NORMATIVA SPECIALE E TUTELA AMBIENTALE

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, decreti, regolamenti (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario, tenuto conto che il Comune di Abano Terme ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale e di Gestione dell'Energia conseguendo la registrazione EMAS e la certificazione ISO14001 e ISO50001 si impegna ad attuare, nelle prestazioni oggetto del presente affidamento, il rispetto ambientale ponendo particolare attenzione agli impatti che le sue prestazioni potranno avere sugli aspetti ambientali (acqua, scarichi idrici, energia elettrica, metano, gasolio, rifiuti, aria, amianto, aree verdi, sostanze pericolose, suolo e sottosuolo), nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente, di sicurezza sul lavoro, di contenimento dei consumi dell'acqua ed energetici in generale e dei criteri ambientali minimi vigenti (CAM), come meglio precisato all'art. 10 del presente Capitolato Speciale. Questa particolare attenzione alla valenza ambientale deve essere posta sia per gli interventi eseguiti all'interno del territorio comunale sia per quelli che possono avere ripercussioni al di fuori dello stesso, in relazione ad esempio allo smaltimento eventuale di materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni, ecc... Inoltre il Concessionario dovrà porre in essere ogni accorgimento atto ad evitare sprechi di gas, energia elettrica ed acqua, oltre a smaltire i rifiuti derivanti dall'esecuzione del servizio in concessione nel rispetto delle vigenti normative in materia e di quanto previsto dall'art. 16 del presente Capitolato Speciale.

Allo scopo, viene convenuto in capo all'Ente, nella persona del RUP, il diritto di chiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria o anche solo opportuna per il controllo dell'adempimento agli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 18 CONTROLLI PERIODICI E CONTESTAZIONI DI NON CONFORMITÀ

Il concedente si riserva ogni controllo relativamente agli adempimenti previsti dal presente Capitolato Speciale con facoltà di revoca in caso di gravi e protratte inadempienze.

Il concedente provvederà ad effettuare dei controlli periodici sulla qualità del servizio erogato dal Concessionario e sul rispetto delle caratteristiche e degli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato Speciale.

Eventuali non conformità riscontrate dall'Ente saranno contestate al Concessionario con comunicazione a mezzo PEC e quest'ultimo avrà 5 (cinque) giorni di tempo per presentare controdeduzioni.

L'Ente potrà richiedere annualmente un resoconto sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti alimentari, con indicazione della quantità di prodotti erogati per ciascun distributore automatico e il relativo fatturato.

ART. 19 PENALI

Sono previste le seguenti penali per il ritardo o l'inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali:

PENALE	Importo della penale
Ritardo nel pagamento del canone di concessione.	5 % del canone offerto per ogni giorno di ritardo
Mancata pulizia ordinaria e straordinaria dei distributori ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato Speciale.	€ 100,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione.
Mancato intervento di manutenzione straordinaria entro 48 ore.	€ 100,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione.
Mancato rifornimento dei distributori secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Capitolato Speciale.	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla segnalazione.
Rifornimento dei distributori con prodotti non conformi a quanto declinato dal presente Capitolato o dalla normativa.	€ 50,00 per ogni prodotto non conforme
Mancata rimozione dei prodotti scaduti da più di 24 ore dalla segnalazione dell'Ente.	€ 150,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione dell'Ente.
Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP.	€ 200,00 per segnalazione.
In caso di intervento a chiamata, ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 48 ore dalla chiamata.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto dei prezzi definiti in sede di offerta.	€ 100,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione.
Mancato rispetto della conformità ai CAM.	€ 100,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali indicate nella tabella verranno contestati al Concessionario a mezzo PEC.

Il Concessionario deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in totale conformità.

Per l'introito delle penali, il concedente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto del concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Nel caso di inadempimento grave o ripetuto da parte del Concessionario delle obbligazioni contrattuali previste nel presente Capitolato Speciale, l'Ente, previa contestazione scritta, procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo.

La cauzione verrà restituita al completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria trascurasse ripetutamente e in modo grave l'adempimento delle condizioni del presente Capitolato Speciale ovvero risultassero violate le norme in materia igienico-sanitaria, il Comune si riserva in ogni caso di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 21 POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà trasmettere al concedente una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), rilasciata da una Compagnia autorizzata all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste, per i danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi (persone e cose) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell'esecuzione del servizio.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e 1.000.000,00 per persona e dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente. La polizza dovrà coprire l'intera durata della concessione e dovrà includere, tra le altre, le seguenti coperture assicurative:

- danni da somministrazione di cibi e bevande anche se confezionati e prodotti da terzi;
- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compresi eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio e/o di cose dell'assicurato, quali a titolo esemplificativo i distributori automatici;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Abano Terme ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza.

Restano in ogni caso a carico del Concessionario eventuali danni cagionati a terzi o al Comune non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne il concedente da qualsiasi azione di responsabilità promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi alla concessione. Sono a carico del Concessionario gli oneri di riparazione di tutti i danni che per negligenza o per qualsiasi altra causa, siano cagionati ai beni di proprietà del concedente. Il concedente è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

ART. 22 DANNI

In caso di danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio e di danni cagionati direttamente o indirettamente dai distributori automatici, il Concessionario sarà il solo responsabile, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente; restano salvi i diritti del Comune di Abano Terme al risarcimento e alla rimessa in pristino di quanto danneggiato a spese del Concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del Concessionario vi provvederà direttamente il concedente, addebitando la spesa allo stesso Concessionario o escutendo la garanzia definitiva prestata.

Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del Concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi utilizzati o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del Concessionario che dovrà, altresì, rifondere il concedente delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati. La constatazione dei danni arrecati sarà comunicata a mezzo PEC.

Il Concessionario sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del servizio. In particolare, il Concessionario risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza, imprudenza e/o imperizia degli addetti al servizio.

Il concedente non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria o relativamente ai corrispettivi della vendita dei prodotti in essi contenuti, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun indennizzo potrà essere richiesto. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito dell'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, di sbalzi di tensione e/o dell'interruzione nell'erogazione dell'acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati al concedente.

ART. 23 NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO E OSSERVANZA CCNL

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Lo stesso sarà ritenuto responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà verificarsi in dipendenza dell'esecuzione del servizio e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale impiegato, esonerando l'Ente da ogni responsabilità.

Al Concessionario è fatto obbligo di:

- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva, in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti che svolgono le attività;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, per la zona nella quale sono svolte le prestazioni,

- osservare e applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente;

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, sociale, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

ART. 24 CLAUSOLE SOCIALI E TUTELA SOCIALE

Trattandosi di servizi per cui nella prassi le lavorazioni relative alla gestione delle attività sono gestite da personale che si occupa di una molteplicità di commesse, per un ridotto quantitativo temporale in capo ad ogni singola commessa, non si ritiene applicabile alla clausola di cui all'art 57 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 relativa alla stabilità occupazionale.

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 del Codice)

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 1 comma 3 dell'allegato II.3 del Codice)

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Quota assunzioni necessarie da destinare all'occupazione giovanile e femminile (art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 del Codice)

L'aggiudicatario assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo si prevede l'applicazione di una penale, commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione.

Il Concessionario al momento della stipula del contratto dovrà altresì sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso si applica il disposto dell'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023.

È facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di Legge, regolamenti, nonché del presente Capitolato Speciale;
- interruzione del servizio protratta per oltre 3 giorni,
- tre non conformità del servizio accertate dall'Ente, a seguito di contestazione con le modalità di cui all'art. 18;
- mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il predetto elenco è meramente indicativo e non è esaustivo. La risoluzione del contratto dovrà essere oggetto di notificazione al Concessionario, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate al controinteressato. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al Concessionario, il concedente si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Qualora si dovesse accertare in capo al Concessionario la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023 o di altro requisito previsto dalla legge per la stipula del contratto, lo stesso sarà risolto.

Costituisce clausola risolutiva espressa l'irrogazione da parte del concedente al Concessionario di 5 delle penali previste dall'art. 19 del presente Capitolato Speciale.

Costituisce inoltre causa risolutiva espressa del contratto il caso in cui venga verificata in capo al Concessionario, durante la vigenza dello stesso, una o più cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 per quanto concerne le misure preventive antimafia.

Il concedente e il Concessionario possono recedere dal contratto con preavviso da comunicarsi con almeno 6 (sei) mesi di anticipo, mediante raccomandata ovvero comunicazione via PEC. Il recesso comporta in ogni caso decadenza dalla concessione.

Il concedente, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della L. n. 135/2012 ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso che le parti concordano non inferiore a 30 (trenta) giorni, nel caso in cui i parametri di intervenute convenzioni stipulate da Consip S.p.a. siano migliorativi rispetto a quelli previsti per la presente concessione.

Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora il Concessionario acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.a..

ART. 26 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Trattandosi di concessione di servizi, si richiama l'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalla corrispondente disciplina in materia di appalti, di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 209/2024, per quanto compatibili con l'affidamento del servizio nella forma della Concessione.

L'offerente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi degli artt. 188 e 119, co. 1 del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

In ragione dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto della presente concessione, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto delle particolarità delle prestazioni richieste, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose e un miglior controllo in fase di esecuzione della Concessione medesima.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 27 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Dalla comunicazione di aggiudicazione da parte dell'Amministrazione la Ditta aggiudicataria avrà a disposizione 10 giorni per:

- indicare la persona designata a sottoscrivere il contratto, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e carica rivestita ed eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza, in originale o copia autentica;
- presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 20 del presente Capitolato;
- presentare la polizza assicurativa per Responsabilità Civile conforme, per garanzie e massimali, a quanto indicato all'art. 21 del presente Capitolato;
- presentare la dichiarazione contenente gli estremi del conto corrente dedicato e l'indicazione dei soggetti incaricati ad operarvi secondo quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii- secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato Speciale;
- trasmettere l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) firmata digitalmente;
- trasmettere copia dei verbali di formazione e addestramento dei lavoratori incaricati ad operare con i distributori;
- trasmettere le dichiarazioni di conformità CE dei distributori;
- trasmettere i manuali d'uso e manutenzione dei distributori;
- trasmettere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 firmata digitalmente;
- consegnare copia del manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto dal regolamento comunitario 852/2004.

Al momento della sottoscrizione del contratto il Concessionario dovrà altresì indicare il Responsabile del Servizio cui è affidata la direzione del servizio nel suo complesso. Al Responsabile del Servizio è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo del servizio;
- gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dal concedente.

Il Responsabile del Servizio deve intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere relativamente alla concessione, e provvedere alla tempestiva risoluzione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l'intervento dal concedente.

Il Concessionario predispone e trasmette altresì all'Ente:

- l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nella concessione;
- l'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni che dovrà essere aggiornato successivamente con i nuovi inserimenti/cessazioni di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale;
- entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza contrattuale il calendario annuale delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio di cui al precedente art. 13 del presente Capitolato Speciale.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di Abano Terme, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di affidamento, l'aggiudicazione e la gestione del contratto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abano Terme, nella persona del Sindaco.

Il DPO incaricato è l'ing. Davide Bariselli, e-mail davide.bariselli@barisellistudio.it.

ART. 29 CODICE DI COMPORTAMENTO

I dipendenti del Concessionario sono tenuti per quanto di loro competenza all'osservanza delle norme contenute nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Abano Terme integrativo del DPR 16 aprile 2013 n. 62, pubblicato nel sito dell'Ente, area "Amministrazione Trasparente".

Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

ART. 30 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE PER I RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) E SICUREZZA

Il Concessionario avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orario di ufficio.

Al momento della stipula del contratto il Concessionario dovrà compilare e firmare digitalmente documento unico di valutazione per i rischi interferenziali (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, già firmato al momento della presentazione dell'offerta, che sarà parte integrante del contratto stesso.

I costi relativi all'adozione delle misure atte ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza previste dal citato documento sono pari ad euro 110,00 per l'intera durata della concessione (5 anni + 6 mesi di eventuale proroga tecnica).

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, co. 1, lett. b) del Testo Unico della Sicurezza, il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori del Concessionario e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto della concessione e le relative misure adottate per eliminarli o ridurli.

Il DUVRI potrà essere aggiornato dal Comune di Abano Terme, anche su proposta del Concessionario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative della concessione.

Durante l'espletamento del servizio il Concessionario dovrà tenere presso il luogo di svolgimento delle attività copia delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate per la pulizia, defezione e sanificazione dei distributori.

ART. 31 SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla eventuale registrazione del contratto e l'imposta di bollo sono a carico dell'affidatario.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 32 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Padova.

ART. 33 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, al Codice civile e al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).